



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 77/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario Pischedda	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza 19 maggio 2015;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Pont Canavese**,
trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte e
pervenuta in data 2 aprile 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive
modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante dichiara che:

- il fondo risorse per il trattamento accessorio risulta determinato relativamente al 2014 in 54.166,64 euro (risorse stabili) ed in 8.157,02 euro (risorse variabili), per un totale di 62.323,66 euro, somma corrispondente all'importo del fondo 2010, cui non sono state effettuate decurtazione, essendosi verificata l'unica cessazione con decorrenza 1 gennaio 2015;
- la parte residuale utilizzabile di tale fondo - al netto degli incrementi delle economie 2013 e delle riduzioni effettuate sulla parte fissa (per progressioni attribuite ante 2010 e indennità di comparto) e su quella variabile (per indennità di turno, disagio e rischio) - ammonta ad euro 17.000,00;

- in sede di contrattazione decentrata relativa al 2014, si è constatata una dimostrazione di incassi da accertamento ICI, nello stesso anno, pari a circa 200.000 euro;
- il regolamento comunale in materia di ICI ha introdotto e disciplinato i relativi incentivi da corrispondere in misura del 10% dell'incassato, e dunque, con riguardo agli incassi del 2014, per un importo pari a 20.000 euro, cifra superiore all'importo disponibile del fondo, come sopra indicato;
- ove si procedesse alla corresponsione dei compensi ICI sul fondo 2014, *"oltre ad essere gli importi stessi insufficienti già solo per la corresponsione dell'incentivo, questo danneggerebbe, inevitabilmente, tutti gli altri dipendenti che si vedrebbero provati delle risorse destinate al finanziamento di altri istituti contrattuali"*.

Tanto premesso, considerato anche che l'art. 3-quinquies del regolamento comunale tra l'altro prevede che *"il responsabile dell'area tributi, provvederà l'anno successivo al recupero dell'evasione tributaria alla ripartizione degli incentivi tra coloro che hanno partecipato al recupero dell'evasione tributaria"*, il

Comune formula i seguenti quesiti:

- 1) se è legittimo erogare al personale dell'ufficio tributi il compenso incentivante ICI sul fondo 2014, ridotto proporzionalmente in base alle risorse disponibili sul fondo stesso, rendendo così l'importo del fondo indisponibile per altri, eventuali, istituti contrattuali;
- 2) in caso di risposta negativa, se, al fine di riconoscere al personale che se ne è occupato la possibilità di percepire detti incentivi, sia possibile inserire gli stessi nella contrattazione 2015, posto che per tale anno il tetto del 2010 sembra poter essere superato.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Ammissibilità:

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Parimenti si riscontra l'ammissibilità oggettiva, trattandosi di questione attinente la corretta applicazione di norme recanti limiti alla spesa di personale, materia riconducibile alla contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

Merito:

Il testo originario dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 25 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, prima delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) sanciva che "a

decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Trattasi, come già chiarito dalle Sezioni Riunite (deliberazioni 51/CONTR/2011, 56/CONTR/2011) e dalla Sezione Autonomie (deliberazioni n. 2/SEAUT/2013 e n. 4 26/SEZAUT/2014), di una disciplina che è andata ad inserirsi nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente ed inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari, e dunque *"di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata"* (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 26/SEZAUT/2014 già citata).

Quanto alla sua corretta applicazione, la circolare n. 0035819 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che la disciplina in esame riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.

In ordine poi alla individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, le Sezioni riunite di questa Corte, con la citata delibera 51/CONTR/2011, hanno precisato che *"le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito*

applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti", fra queste le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e le risorse che affluiscono al fondo per remunerare prestazioni professionali. "Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali - attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate - sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa".

L'articolo 1, comma 456, della l. 147/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine finale di applicazione della norma e ha introdotto un nuovo periodo, stabilendo che *"a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Sulla corretta interpretazione di questa disposizione si è espressa già altra Sezione regionale di questa Corte (delibera n. 53/PAR/2015 della Sezione regionale di controllo per la Puglia), dando un'interpretazione condivisa anche da questo Collegio.

Si sostiene, infatti, che la nuova norma non abbia fatto venir meno la finalità di contenimento della spesa per il personale, modificando, invece, per l'anno 2015, il criterio attraverso il quale darvi attuazione.

Per il periodo 2011-2013 e, per espressa proroga, anche per il 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è stato assoggettato ad un duplice ordine di riduzioni: quelle scaturenti dall'obbligo di rispettare il tetto del 2010 e quelle determinate dalle eventuali cessazioni del personale in servizio, in misura proporzionale.

Dal 1° gennaio 2015, invece, deve effettuarsi una decurtazione annuale di importo pari *"alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*, pertanto *"gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi"* (delibera n. 53/PAR/2015 della Sezione regionale di controllo per la Puglia, già citata, i cui contenuti sono ribaditi nelle successive delibere, n. 64/PAR/2015 e n. 97/PAR/2015 della stessa Sezione; in quest'ultima si chiarisce peraltro anche che *"la base di calcolo sulla quale operare, a partire dal 1° gennaio 2015, la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 -e non alla sola riduzione operata nel corso del 2014- prevista dall'ultimo periodo dell'art.9, co.2-*

bis, del D.L. n.78/2010 sia individuabile nel fondo costituito secondo le regole proprie della vigente normativa contrattuale e non nel fondo quantificato per l'esercizio 2014").

Tanto premesso e chiarito in ordine alla corretta interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame con riferimento, tanto all'esercizio 2014 quanto all'esercizio 2015, la Sezione, in merito al primo quesito posto dal Comune, evidenzia come le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI siano destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa. In questi termini già si sono chiaramente espresse le Sezioni riunite di questa Corte, nella più volte citata delibera n. 51 del 2011, ove si ravvisa proprio in tale circostanza la ragione del computo delle stesse risorse ai fini della determinazione dei limiti previsti dal citato art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010.

Resta pertanto preclusa qualsiasi valutazione da parte di questo Collegio in ordine alla destinazione di somme oggetto di determinazione in sede di contrattazione integrativa.

Il secondo quesito risulta assorbito.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 19 maggio 2015

Il Relatore
F.to Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 21/05/2015

Il Funzionario Preposto
F.to Federico SOLA